



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione consiliare n° 29 del 13.4.2010

modificato con deliberazione consiliare n° 22 del 30.3.2011

modificato con deliberazione consiliare n° 113 del 14.12.2011

agg. con DCC 5-2016 – art. 81

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2-5
CAPO I – NORME GENERALI	6
Art. 1 - Oggetto del regolamento	6
Art. 2 - Definizioni	7
Art. 3 – Responsabilità del Comune.....	8
Art. 4 – Designazione dei cimiteri	10
Art. 5 – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.....	10
Art. 6 – strumenti urbanistici	11
Art. 7 - Reparti speciali.....	12
Art. 8 - Sepulture.....	12
Art. 9 - Deposito di osservazione e obitorio	13
Art. 10 - Camere mortuarie	13
Art. 11 - Atti a disposizione del pubblico	13
CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	13
Art. 12 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	13
Art. 13 – Organizzazione dei servizi cimiteriali	3
Art. 14 – Obblighi del custode del cimitero.....	14
Art. 15 – Personale addetto ai cimiteri	14
Art. 16 – Servizio di custodia	15
Art. 17 – Responsabilità	15
CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI	16
Art. 18 - Disciplina del trasporto dei cadaveri	16
Art. 19 - Orario e percorsi dei trasporti funebri.....	16
Art. 20 – Trasporti a carico del Comune.....	17
Art. 21 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	17
Art. 22 - Norme generali per i trasporti.....	17
Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti mortali	18
Art. 24 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali	18
Art. 25 – Trasporto di cadaveri nell’ultima abitazione	8
Art. 26 – Verifica e chiusura dei feretri	19
Art. 27 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	19

CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI.....	20
Art. 28 – Ricevimento dei cadaveri	20
Art. 29 – Sepoltura nei giorni festivi	20
Art. 30 – Orario di apertura cimiteri al pubblico	20
Art. 31 - Contegno nei Cimiteri	20
Art. 32 - Divieto di commercio	21
CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	21
Art. 33 – Inumazioni e tumulazioni – normativa	21
Art. 34 – Inumazioni e tumulazioni – definizioni	21
Art. 35 – Inumazione e tumulazioni – termini – CARATTERISTICHE CASSA.....	22
Art. 36 – Controllo dei feretri – targhetta di riconoscimento.....	23
Art. 37 – Deposizione del cadavere nel feretro	24
Art. 38 – Epigrafi	24
Art. 39 – Introduzione di cassette con resti mortali in LOCULI occupate da feretri	24
Art. 40 – Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri	25
Art. 41 - Inumazioni in campo all’aperto	25
Art. 42 – Inumazioni e tumulazioni – oneri.....	26
Art. 43 - Sepulture a tumulazione: modalità di costruzione delle tombe in muratura	26
Art. 44 – Loculi areati.....	26
Art. 45 - Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti - Disposizioni generali	27
Art. 46 - Cappelle di famiglia	28
Art. 47 – Loculi provvisori.....	29
Art. 48 - Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori.....	29
Art. 49 - Manutenzione	30
Art. 50 - Forniture e trasporto gratuito dei feretri - Servizi gratuiti e a pagamento.....	31
CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	32
Art. 51 – Esumazioni ed estumulazioni – normativa	32
Art. 52 - Scadenza delle sepolture ad inumazione.....	32
Art. 53 - Scadenza delle sepolture A TUMULAZIONE	32
Art. 54 – Esumazioni ordinarie	32
Art. 55 - Esumazioni straordinarie	33
Art. 56 – Verbale delle operazioni.....	33
Art. 57 – Incenerimento dei materiali	34

Art. 58 – Estumulazioni ordinarie	34
Art. 59 – Estumulazioni straordinarie	35
Art. 60 – Raccolta dei resti ossei	35
Art. 61 – Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi	35
Art. 62 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.....	37
Art. 63 – Esumazioni e estumulazioni – oneri	37
 CAPO VII – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	37
 Art. 64 - Cremazioni e urne cinerarie	37
Art. 65 - Conservazione delle urne cinerarie	38
Art. 66 - Affidamento delle ceneri.....	38
Art. 67 - Dispersione delle ceneri	39
 CAPO VIII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	39
 Art. 68 – Lavori privati nei cimiteri	39
Art. 69 – Assunzione d'impresе per lavori privati nei cimiteri.....	40
Art. 70 – Occupazione temporanea del suolo	40
Art. 71 – Materiali di scavo	40
Art. 72 – Orario di lavoro – sospensione dei lavori	41
Art. 73 – Opere private – vigilanza – collaudo	41
 CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI.....	41
 Art. 74 - Tipi e durata delle concessioni	41
Art. 75 - Edicole (Cappelle di famiglia).....	42
Art. 76 - Colombari e tombe individuali in muratura a terra "tombe murate"	44
Art. 77 - Ossari e cinerari	44
Art. 78 - Atto di concessione.....	44
Art. 79 - Decorrenza delle concessioni -possibilità di rinnovo-scadenza	45
Art. 80 - Scadenza delle concessioni-recupero dei materiali	45
Art. 81 - Rinuncia al diritto d'uso.....	46
Art. 82 - Manutenzione sepolture private	46
Art. 83 - Revoca	46
Art. 84 - DOCUMENTAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	47
Art. 85 - Tariffe	47

CAPO X - ILLUMINAZIONE VOTIVA	47
Art. 86 - Illuminazione votiva.....	47
CAPO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI.....	50
Art. 87 - Disposizioni generali	50
Art. 88 - SANZIONI.....	50
Art. 89 - Disposizioni finali e transitorie.....	51

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico della leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria " per il servizio di Polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune;
- alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- alla Legge 30 marzo 2001 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- al D.M. 28 giugno 2007 "Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 285 del 1990";
- al D.P.R. del 10 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- alla L.R. 31 maggio 2004, n. 29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti";
- alla L.R. 4 aprile 2007, n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri";
- alla L.R. 23 giugno 2009 n. 31 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)";
- Tutte le altre normative in materia.

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti

destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

- la salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
- il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
- il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
- l'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;
- la tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;
- la traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- l'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- l'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- la celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- l'ossario comune è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- la celletta cineraria è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;
- i resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;
- i resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione,

saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc.. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc..

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvale per lo scopo:

a) della competente struttura della Azienda U.S.L. cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, in particolare:

- disposizioni e gestione medici necroscopici;
- disposizioni, vigilanza e controllo trasporti funebri intercomunali;
- autorizzazioni mezzi per trasporto cadaveri ed autorimesse per tali mezzi;

b) dell'Ufficio Comunale competente in materia di servizi demografici per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza, in particolare:

- tenuta del registro decessi con le cause di morte;
- stesura e trascrizione atti di morte;
- statistica di competenza;
- autorizzazione al trasporto dei cadaveri in altri comuni d'Italia o all'Estero;
- rilascio permessi di seppellimento per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero;

- autorizzazione alla cremazione;
- autorizzazione all'affidamento delle ceneri;
- autorizzazione alla dispersione delle ceneri;

c) dell'Ufficio Comunale competente in materia di manutenzione per quanto riguarda l'aspetto manutentivo e gestionale, in particolare:

- inumazioni e tumulazioni;
- esumazioni, estumulazioni ed operazioni annesse alla riduzione a resti mortali;
- traslazioni di cadaveri; -pulizia e taglio erbe cimiteri cittadini e rurali;
- preparazione tombe murate;
- operazioni di muratura per tombe e loculi;
- attività inerenti alla cremazione;
- custodia cimitero;

- predisposizione atti tecnico-amministrativi inerenti l'attività della struttura;
- disposizioni per lapidi ed epigrafi sulle tombe dello stesso comune;
- disposizioni di lapidi per epigrafi sulle tombe in concessione;
- disposizione per lapidi ed epigrafi sui loculi;
- disposizioni ed epigrafi sulle Cappelle private;
- manutenzione ordinaria e straordinaria costruzioni cimiteriali;
- aggiornamento planimetrie cimiteriali;
- gestione e manutenzione illuminazione votiva;
- realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di cimiteri;

d) dell'Ufficio Comunale competente per quanto riguarda le concessioni cimiteriali, in particolare:

- concessioni cimiteriali, tenuta schedario e scadenario posti a pagamento dei Cimiteri Comunali;

- cremazioni, tenuta schedario e scadenario, contabilità per spese di cremazione;

- istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile per esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, formulazione dei relativi decreti, anche per il trasporto di cadaveri in altri Comuni;

- atti relativi al rimborso quota per non decorsa occupazione posti nei cimiteri;

- statistica di competenza;

- autorizzazioni per esumazioni straordinarie ed estumulazioni;

e) dell'Ufficio Comunale competente in materia di gestione del territorio per quanto riguarda la redazione dei Piani Regolatori dei Cimiteri e le concessioni edilizie di competenza;

f) dell'Ufficio Comunale competente in materia di attività economiche per quanto riguarda le autorizzazioni delle imprese pubbliche e private all'esercizio dei servizi di trasporto funebre ed attività funebre. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;

- fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;

- trasporto di cadavere.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 4 – DESIGNAZIONE DEI CIMITERI

I cimiteri di proprietà comunale sono i seguenti:

- Urbano del capoluogo in Chiusi città
- Frazione Montallese
- Macciano
- Cimitero di guerra Querce al Pino

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione comune
- aree per cappelle private o tombe di famiglia
- tumulazioni individuali
- cellette ossari
- ossari comuni
- loculi areati

ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Ai sensi dell'art.50 del D.P.R. 285/1990, nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Chiusi, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Chiusi, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Chiusi e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- e) **i cadaveri delle persone morte presso le case di riposo al di fuori del territorio comunale, ma con ultima residenza nel Comune di Chiusi.** (modifica approvata con delib. C.C. 22/2011)
- f) **i cadaveri delle persone morte, qualunque ne fosse in vita la residenza, ma aventi nel cimiteri Comunali, parenti fino al primo grado;** (modifica approvata con delib. C.C. 113/2011)
- g) **i cadaveri delle persone morte, che hanno vissuto nel territorio del Comune di Chiusi, oltre il cinquanta per cento della loro vita, indipendentemente dalla residenza, fatta comunque salva la disponibilità degli spazi;** (modifica approvata con delib. C.C. 113/2011)
- h) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Al di fuori della suddetta casistica le sepolture sono consentite solo previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata a seguito di apposita richiesta del parente del defunto, solo in presenza di disponibilità di posti.

ART. 6 – STRUMENTI URBANISTICI

Il Consiglio Comunale può disciplinare mediante gli attuali strumenti urbanistici le aree a destinazione cimiteriale, che recepiscono le esigenze del servizio.

Nell'elaborazione di tali strumenti si dovrà tenere conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) ossario comune;

c) cinerario comune.

Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:

d) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

f) tumulazioni individuali (loculi);

g) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;

h) cellette ossario;

i) cellette cinerarie;

l) loculi areati.

Ogni cinque anni saranno obbligatoriamente aggiornate le planimetrie generali del cimitero ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 7 - REPARTI SPECIALI

Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.

Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti *jure sanguinis*.

Alle comunità straniere, costituite mediante associazione (anche non riconosciuta) con almeno 20 iscritti, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata in un cimitero previamente individuato, in caso di disponibilità della superficie necessaria.

L'Amministrazione Comunale può decidere anche l'istituzione di cimiteri speciali o speciali reparti nei cimiteri esistenti destinati a specifiche sepolture quali le spoglie animali, disciplinando con proprio atto, le modalità di utilizzo di questi reparti.

ART. 8 - SEPOLTURE

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 il comune provvede al seppellimento nei cimiteri.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze e benemerienze ai sensi degli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

Nei cimiteri del Comune è possibile l'INUMAZIONE, di cadaveri e parti anatomiche, mediante seppellimento in fosse scavate e poi ricoperte di terra, e la TUMULAZIONE, che consiste nel collocamento dei cadaveri in nicchie, loculi, loculi areati, cappelle ecc... ermeticamente chiusi con muratura o lastra di pietra.

ART. 9 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Il deposito di osservazione e l'obitorio di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. 285/1990 sono istituiti presso il Cimitero di Chiusi Città.

ART. 10 - CAMERE MORTUARIE

Le camere mortuarie del cimitero comunale assolvono generalmente la funzione di locali per l'eventuale sosta dei feretri in attesa del seppellimento o della cremazione.

ART. 11 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Nei Cimiteri è tenuto ben visibile l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri. E' tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse copia del presente regolamento.

Informazioni relative alle concessioni rilasciate, relative scadenze, programmi di esumazioni, estumulazioni, o altro, possono essere richieste presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio LL.PP.

CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 12 – ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è costituito da n.2 addetti necrofori, e dal personale dell'Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono assegnati al Servizio LL.PP.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- Una copia del presente regolamento;
- Una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

ART. 15 – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Oltre ai compiti indicati negli art. 52 e 53 del D.P.R. . 285/1990 sono compiti degli addetti ai cimiteri:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l’inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero ;
- denunciare all’autorità giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
- custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l’accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all’interno del cimitero e nell’area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia ecc.;
- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie richieste dall’autorità giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- inumare gli arti amputati di cui sia chiesta la sepoltura nel cimitero, controllando che siano confezionati con materiale biodegradabile;
- raccogliere e depositare nell’ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- verificare che il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni sia conforme alle disposizioni del presente regolamento, e comunicare le difformità all’U.T.C., per i relativi provvedimenti, verificare che l’esecuzione di qualsiasi lavoro sia regolarmente autorizzato dall’U.T.C.;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
- presentarsi all’estrazione dei feretri dal carro funebre, all’ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- recuperare salme, dietro ordine del sindaco;
- trovarsi nel cimitero negli orari stabiliti.

E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, essendo queste previste nell'apposita tariffa.

ART. 16 – SERVIZIO DI CUSTODIA

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al sopra citato art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimenti

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose; non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 18 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Le ditte incaricate devono attenersi scrupolosamente alle regole stabilite dal presente regolamento, agli orari stabiliti dal successivo art.19 per il trasporto funebre, devono ottenere l'autorizzazione del custode del cimitero per il prelievo delle lastre di chiusura dei locali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, e dalla USL, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui all'articolo 20 del D.P.R. 285/1990.

E' consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.

Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni, di cui sono provviste le auto funebri. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto anche con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.

ART. 19 - ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n. 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale deve avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

Il trasporto dei feretri al cimitero potrà essere effettuato in ogni giorno della settimana, compreso la domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 nel periodo in cui è vigente l'ora legale; dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Gli orari dei funerali devono essere concordati con il custode del cimitero.

I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

E' fatto obbligo a chi esegue il trasporto di dare preventiva comunicazione di esso e dell'itinerario stradale alla Polizia Municipale ai fini della valutazione sulla predisposizione o coordinamento dei servizi di regolazione del traffico nonché, nel caso di consistenti cortei o processioni lungo le strade, anche all'Autorità Locale di P.S.

ART. 20 – TRASPORTI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i trasporti dei cadaveri al cimitero per coloro che si trovano in stato di indigenza e di bisogno.

ART. 21 – VIGILANZA PER IL TRASPORTO DEI CADAVERI

Il Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del D.P.R. 285/90, ne darà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

ART. 22 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R.285/90 nonché per i trasporti effettuati nel territorio della Regione Toscana a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. 4.4. 2007, n. 18.

Il feretro, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

L'ufficio competente, deve compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che deve essere spedito al Comune di provenienza del defunto.

Nei casi di morte accidentale, le salme devono essere trasportate direttamente alla sala autoptica del cimitero comunale di Chiusi Città.

ART. 23 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI

Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal competente Ufficio Comunale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di adeguato spessore, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

ART. 24 – FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc..).

ART. 25 – TRASPORTO DI CADAVERI NELL'ULTIMA ABITAZIONE

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto di cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del D.P.R. 285/90, all'ultima abitazione affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.).

Quando ricorrono circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre deve muovere da detta sede.

I cadaveri di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti o luoghi di ricovero, per i quali non siano stati richiesti i funerali, vengono trasportati direttamente al Cimitero.

Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere per il prescritto periodo di osservazione
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico
- c) ignote, di cui debba darsi esposizione al pubblico per il riconoscimento

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 26 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, è apposto un sigillo.

ART. 27 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 28.06.2007.

Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione del competente ufficio comunale ed organi della Azienda U.S.L., per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L.

Qualora il cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche dei tipi di sepoltura cui è destinata.

CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ART. 28 – RICEVIMENTO DEI CADAVERI

Per il ricevimento dei cadaveri si rimanda a quanto già disposto dall'art.5 del presente regolamento.

ART. 29 – SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

La sepoltura nei giorni festivi è consentita, negli orari indicati all'art.19 del presente regolamento.

ART. 30 – ORARIO DI APERTURA CIMITERI AL PUBBLICO

Per i cimiteri saranno osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

- dalle ore 7,30 alle ore 17,30, nel periodo in cui è vigente l'ora solare;
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nel periodo in cui è vigente l'ora legale.

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo di suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano dentro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

ART. 31 - CONTEGNO NEI CIMITERI

Nei cimiteri si entra solo a piedi, fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi.

E' consentito l'ingresso al carro funebre, ai veicoli e mezzi necessari agli interventi di manutenzione, di preparazione e completamento della sepoltura.

E' vietato l'ingresso ai minori di 14 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani ed altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza, a chi eserciti la questua.

Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso ed astenersi dal commettere atti irrispettosi e contrari alla decenza.

E' vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri, calpestare aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi, scrivere, scalfire od incidere le pietre o gli altri simboli sepolcrali di qualunque genere, deteriorare, modificare in qualsiasi modo le sepolture, i tappeti verdi e qualunque altra

cosa di cui sono costituiti i cimiteri, scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli od i contorni rialzati delle sepolture.

ART. 32 - DIVIETO DI COMMERCIO

All'interno dei cimiteri è vietato fare commercio o deposito di fiori od oggetti funebri di qualsiasi natura, appendere od affiggere quadri o annunci, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di accaparramento, di propaganda commerciale o simili.

All'esterno e nelle adiacenze dei cimiteri, sono consentite tali attività, purché autorizzate da speciale permesso rilasciato dalla competente autorità, a condizione che si compiano in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico.

Ai trasgressori saranno applicate sanzioni da parte della polizia urbana.

CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 33 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – NORMATIVA

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, ai capi XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART. 34 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – DEFINIZIONI

Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, loculi areati, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n.285).

Competono al personale comunale addetto al cimitero le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari.

Competono anche a detto personale le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc.

Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.

La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, loculi areati, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari, costruite dal Comune o dai concessionari di aree in apposite aree per conservarvi per un periodo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti (di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità n.24/93).

E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità n.24/93).

Tutti i cippi cimiteriali dovranno essere delle Tipologie approvate con verbale della C.E. n. 6 del 2 giugno 1999. I materiali lapidei da utilizzarsi devono essere rispondenti ai campioni n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 della raccolta prodotta, visionabile presso il cimitero di Chiusi Città.

È permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse fiori o ghirlande e coltivare fiori e piccoli arbusti, purché essi non raggiungano un'altezza di metri uno. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture, né superare l'altezza prescritta.

ART. 35 – INUMAZIONE E TUMULAZIONI – TERMINI – CARATTERISTICHE CASSA

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (USL), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni consentiti dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (USL). In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune o in un loculo disponibile, ponendo a carico dei familiari le spese da sostenere, previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale biodegradabile.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Valgono inoltre le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali esiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della casse di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 36 – CONTROLLO DEI FERETRI – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

Il piano esterno superiore di ogni feretro deve recare infissa apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Il responsabile del servizio di custodia presso il cimitero accerta se il feretro risponda alle norme di legge.

ART. 37 – DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al precedente art. 35.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ART. 38 – EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le norme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Le lapidi dei loculi messe a disposizione dal Comune, non si possono sostituire, se non nel caso in cui le stesse risultino degradate al punto da non poter essere utilizzate. Sarà cura del Comune provvedere alla sostituzione.

ART. 39 – INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI OCCUPATE DA FERETRI

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, per consentire l'abbinamento di resti mortali e salme di congiunti ivi tumulate, o di persone non legate in vita da vincolo di parentela, fino all'esaurimento della capienza.

Nei casi previsti dal precedente comma il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo sempre che il sepolto abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali, con spese a carico del richiedente.

ART. 40 – RICEVIMENTO DI CADAVERI, RESTI MORTALI E CENERI

Fermo restando che per quanto possibile il responsabile del servizio di custodia deve presenziare alle operazioni di maggior rilievo o comunque, quando richiesto dalla Legge, è data facoltà al medesimo di delegare in sua rappresentanza altro operatore cimiteriale

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

ART. 41 - INUMAZIONI IN CAMPO ALL'APERTO

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

L'assegnazione dell'area avviene solo all'atto della richiesta di sepoltura.

Non vengono concesse aree a persone in vita.

Le aree per inumazione all'aperto sono concesse per un periodo di 10 anni, trascorso il quale il Comune può togliere i feretri.

I feretri inumati devono essere collocati direttamente a contatto col terreno. Non è consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale non biodegradabile, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 75 del vigente regolamento nazionale.

La disposizione delle fosse, le dimensioni, e la distanza l'una dall'altra sono indicate dagli artt.72 e 73 del D.P.R. 285/90.

Sulle aree concesse possono essere innalzati cippi, croci, e lapidi, a spese dei concessionari, nel rispetto delle dimensioni e materiali indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non è consentito l'uso di manufatti o lastre in posizione orizzontale che coprano la fossa e che compromettano il regolare processo di mineralizzazione, né pilastri o monumenti.

Tutti i cippi cimiteriali dovranno essere delle Tipologie approvate con verbale della C.E. n. 6 del 2 giugno 1999. I materiali lapidei da utilizzarsi devono essere rispondenti ai campioni n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 della raccolta prodotta, visionabile presso il cimitero di Chiusi Città.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti di loro proprietà.

ART. 42 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – ONERI

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi comprensivi di detti oneri.

(3° capoverso eliminato con deliberazione C.C. n° 22/2011.)

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

ART. 43 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE TOMBE IN MURATURA

Le tombe in muratura devono eseguirsi in perfetta regola d'arte e secondo quanto prescritto all'art. 76 D.P.R. 285/1990. La costruzione deve avvenire in modo da permettere normalmente l'introduzione dei cadaveri anche senza la manomissione dei viali.

ART. 44 – LOCULI AREATI

I loculi areati sono loculi interrati in cls, anche a più piani sovrapposti, con impianti di aerazione e di depurazione dei liquidi e del gas, ed un sistema di drenaggio e raccolta liquidi del percolato.

La tumulazione del feretro, senza la cassa di zinco, evita il fenomeno degli inconsunti, e permette l'estumulazione a 10 anni.

I loculi areati devono essere realizzati in aree appositamente individuate previa l'approvazione di specifico progetto, in manufatti di nuova costruzione.

Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà

garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico - enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Per la realizzazione dei loculi areati deve essere ottenuta l'autorizzazione della Azienda U.S.L.

ART. 45 - POSA DELLE CROCI, LAPIDI, CIPPI O MONUMENTI - DISPOSIZIONI GENERALI

Il collocamento delle croci, lapidi, cippi o monumenti è concesso, purché eseguito ed approvato ai termini del presente articolo, alle seguenti condizioni:

a) nei tumuli predisposti nei riquadri, purché tali manufatti non occupino un'area superiore a m. 0,80 x 1,80;

b) Nelle tombe murate dei viali (lastroni) purché gli stessi manufatti siano collocati ai margini dei lastroni stessi così da non ingombrare il passaggio di persone e di mezzi. Nei lastroni potrà pure essere permesso il collocamento di croci o piccoli monumenti, a condizione che la loro base non si occupi più di un terzo del lastrone; nei lastroni cimiteriali tali monumenti non dovranno essere però fissati ai lastroni. E' però permesso collocare nei lastroni oggetti mobili (vasi da fiori, portavasi, lumi e simili) purché essi, comprese le lapidi o gli eventuali monumenti, non occupino più di metà del lastrone.

c) nei loculi: all'apposizione, sulle lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampane in metallo od altro materiale, purché esse non sporgano sopra le fasce separanti i vari loculi, e siano fissati in maniera tale da non cadere.

Sulle sepolture a tombe murate è fatto obbligo di posare, entro sei mesi la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo.

Nel caso di inadempimento entro il termine stabilito, verrà tolto il segno provvisorio eventualmente collocato sulla sepoltura la cui concessione verrà dichiarata decaduta ed il Comune potrà disporre per la traslazione del cadavere in campo comune o la trasformazione dei resti mortali e delle ceneri nell'ossario comune del cimitero. In tali casi il Comune restituirà al concessionario o suo successore il 50% della tariffa versata per la concessione della sepoltura decaduta.

Sui monumenti e lapidi è fatto obbligo di iscrivere il cognome ed il nome del defunto (o dei defunti), nonché l'indicazione dell'anno di morte; non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura e fotografie ed epigrafi a ricordo di cadaveri, resti, ceneri non ivi sepolti.

Il concessionario ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni del presente regolamento in relazione alla tipologia dei materiali, dimensioni, posa in opera.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni autorizza l'A.C. alla rimozione delle opere non conformi, con spese a carico dei privati.

Tutti i cippi cimiteriali dovranno essere delle Tipologie approvate con verbale della C.E. n. 6 del 2 giugno 1999. I materiali lapidei da utilizzarsi devono essere rispondenti ai campioni n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 della raccolta prodotta, visionabile presso il cimitero di Chiusi Città.

Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall'amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.

ART. 46 - CAPPELLE DI FAMIGLIA

Per la concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia verranno emanati appositi bandi a cura dell'Amministrazione Comunale in cui verranno specificati la durata della concessione, i costi, la tipologia delle cappelle e tutti gli aspetti relativi alla concessione.

ART. 47 – LOCULI PROVVISORI

I cadaveri possono essere tumulati in loculi provvisori, solo in caso di disponibilità di posti, e solo previa Autorizzazione del Sindaco, nei seguenti casi:

a) quando il loculo designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;

- b) quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;
- c) quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero;
- d) quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione.

La tumulazione provvisoria ha la durata di anni 2 e comporta il pagamento delle spese inerenti la tumulazione.

Per la chiusura dei loculi provvisori non può essere autorizzata la posa in opera della lapide di chiusura fornita dall'Amministrazione comunale.

Alla scadenza del suddetto periodo può essere concessa una proroga, su istanza del richiedente, solo nei casi in cui il loculo designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in corso di costruzione.

ART. 48 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere ad opera ultimata -ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.

Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d'opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati. Le varie ditte dovranno utilizzare per la preparazione di calcestruzzo ed altri lavori l'apposita area loro destinata all'interno del Cimitero, dove dovranno pure depositare le tombe da montare. La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati a cura e spesa dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal responsabile del servizio di custodia.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi. Per motivi di decoro, vista la grande affluenza di visitatori nel corso delle festività dei Defunti è vietato lo svolgimento di qualsiasi lavoro da parte di ditte e/o privati all'interno dei Cimiteri dal 21 Ottobre al 7 Novembre. E' altresì vietata nel periodo in oggetto l'introduzione dell'interno del Comune stesso di materiali anche per tombe individuali.

Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.

Le imprese incaricate della esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, il responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l'orario di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l'opportuno controllo dei materiali stessi.

ART. 49 - MANUTENZIONE

La manutenzione dei viali d'accesso ai cimiteri, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni quanto private, sarà tenuta dal personale del Comune o ditta autorizzata con appalto.

La manutenzione dei monumenti, loculi, edicole, tombe di famiglia e qualunque altro ricordo, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari od eredi e ad essi si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro e pulizia, i concessionari od eredi si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato.

Parimenti, spetta ai familiari dei defunti sepolti nei campi comuni la pulizia dei tumuli.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.

ART. 50 - FORNITURE E TRASPORTO GRATUITO DEI FERETRI - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalle leggi vigenti in materia e specificati dal presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;

- le esumazioni-estumulazioni ordinarie;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- il recupero e il trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, nella pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazioni o cremazione per cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è stabilito in base ai parametri per le prestazioni socio-assistenziali dettati annualmente con specifico atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale.

Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente i trasporti funebri sono a carico del Comune e comunque effettuati in modo decoroso. Sono in tal caso esclusi servizi o trattamenti speciali.

L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

Sono altresì a carico del Comune i servizi di cremazione, inumazione in campo comune, con relativa fornitura del feretro, nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale. Le opere murarie per la sigillatura dei loculi sono comprese nel canone di concessione medesima.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 51 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – NORMATIVA

L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.

Il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998 e D.P.R. n. 254 del 15.7.2003. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART. 52 - SCADENZA DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Il tempo ordinario di inumazione comune è di dieci anni. La scadenza delle sepolture ad inumazione è di norma decennale.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle idonee cassetine di zinco.

ART. 53 - SCADENZA DELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata cinquantennale, ad esclusione delle ceneri e resti mortali che possono avere anche durata venticinquennale, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, **secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.**

(modifica approvata con delib. C.C. 22/2011)

Si rimanda all'art.74 del presente regolamento, per i tipi e durata della concessione.

ART. 54 – ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni in primavera o in altro periodo ritenuto idoneo dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa autorizzazione USL.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero, saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con indicazione della data dell'esumazione, e l'ora presunta.

ART. 55 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

L'esumazione di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione. Si può effettuare solo nei mesi previsti dalle normative vigenti, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, o autorizzati dal Sindaco, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 56 – VERBALE DELLE OPERAZIONI

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione ordinaria e straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ART. 57 – INCENERIMENTO DEI MATERIALI

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere smaltito in tempi brevi, ai sensi della normativa vigente.

Resta salvo il disposto dell'art. 86 comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normativa vigente in materia.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle idonee cassetine di zinco.

ART. 58 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Le estumulazioni ordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

ART. 59 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione. Le estumulazioni straordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto ove si voglia spostare un cadavere per dargli una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarlo (art. 88 D.P.R. 285/90) e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali e debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'Azienda U.S.L.

La mancata estumulazione è comunque soggetta a pagamento.

ART. 60 – RACCOLTA DEI RESTI OSSEI

Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

Le ossa che si rinvencono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono cremati, a proprie spese.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

ART. 61 – RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 50 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

Per le operazioni di esumazione, nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere, i trattamenti consentiti per i resti mortali sono:

- a) permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) trasferimento in altra fossa, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- c) cremazione.

Gli oneri delle suddette operazioni sono a carico del Comune.

Per le operazioni di estumulazione, nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali sono:

a) inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa). Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno;

b) cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il

trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art.3, comma 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

c) permanenza nello stesso loculo, previo rinnovo della concessione.

Nel caso in cui non ci sia disponibilità di fosse nel campo di inumazione, è obbligo dei familiari o aventi diritto, provvedere alla cremazione, a proprie spese, o al rinnovo della concessione del loculo.

Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o gli aventi causa, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, o cremazione nel caso di indisponibilità dei posti.

Per effettuare le suddette operazioni cimiteriali sono necessarie le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione, all'estumulazione, alla cremazione di resti mortali rilasciate dal competente Ufficio Comunale, e USL.

ART. 62 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI -SOSTANZE E MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI

La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali deve essere conforme a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 15.7.2003 n.254.

ART. 63 – ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI – ONERI

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Nel caso di cadaveri inconsunti vale quanto riportato all'art.61 del presente regolamento.

CAPO VII – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 64 - CREMAZIONI E URNE CINERARIE

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/1990 o da un Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto o dal coniuge superstite o, in difetto, dal parente più prossimo, attraverso le modalità previste dall'art.3 della Legge 30.3.2001 n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Le spese da sostenere per la cremazione dei defunti sono a carico dei familiari.

Le urne cinerarie potranno essere sistemate o in loculi già occupati da altra salma, previo pagamento della tariffa stabilita, oppure, a seguito di concessione, negli ossarietti destinati al ricevimento dei resti mortali.

Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, ai sensi della Circ. MS 10 del 31.7.1998 e DPR 254 del 15.7.2003.

ART. 65 - CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- a) disperse all'interno di uno dei cimiteri del Comune ove sia prevista apposita area;
- b) affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ART. 66 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'affidamento dell'urna cineraria di cui all'articolo precedente avviene nel rispetto della seguente procedura:

- presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nell'istanza, con la quale il richiedente si assume la responsabilità per la custodia delle ceneri, dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, predisposta dall'ufficio Concessioni cimiteriali, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione a firma del Dirigente competente.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, viene individuata in uno dei cimiteri del Comune un'apposita area ove poter affiggere

una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Le dimensioni delle targhe predette vengono stabilite con apposito atto del Dirigente competente.

ART. 67 - DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 29 nonché della Legge 30 marzo 2001, n. 130, previa comunicazione scritta al Sindaco della persona che ha ricevuto in consegna l'urna cineraria.

All'interno di almeno un cimitero deve essere prevista un'area da destinare alla dispersione delle ceneri.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

CAPO VIII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 68 – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Nessuna trasformazione urbanistica ed edilizia può essere eseguita dai privati nei cimiteri senza il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

Le predette trasformazioni potranno essere eseguite solo da privati, associazioni non aventi scopo di lucro o comunità aventi sede nel Comune.

E' esclusa qualsiasi possibilità di effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie da parte di imprese costruttrici, agenzie, ecc... aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti urbanistico-edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

ART. 69 – ASSUNZIONE D'IMPRESA PER LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente art.68.

ART. 70 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessaria per l'esecuzione dei lavori (deposito dei materiali - elevazione armature, ecc..) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita da questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

ART. 71 – MATERIALI DI SCAVO

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà fissato. Detto materiale sarà in seguito conferito in apposite discariche.

Nel caso di opere di pregio artistico o storico che meritano la conservazione, l'Amministrazione Comunale deve sentire il parere delle competenti autorità.

ART. 72 – ORARIO DI LAVORO – SOSPENSIONE DEI LAVORI

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di apertura e chiusura, di cui all'art.30 del presente regolamento, con interruzione dell'attività lavorativa durante i funerali, nei giorni festivi, e nelle festività dei morti, dal 28 ottobre al 4 novembre.

Per i lavori eseguiti da ditte private su incarico del Comune, per la manutenzione delle strutture esistenti, la costruzione di nuove, l'ampliamento etc. gli orari di lavoro dovranno consentire l'ingresso dei visitatori anche se in orario ridotto, in condizioni di sicurezza.

ART. 73 – OPERE PRIVATE – VIGILANZA – COLLAUDO

L'ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza e il controllo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 74 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggetto al pagamento di una tariffa, **stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.** (modifica approvata con delib. C.C. 22/2011)

La durata della concessione è la seguente:

a) Aree per cappelle di famiglia: la durata della concessione è fissata in 99 anni ed è rinnovabile;

b) Aree per tombe individuali in muratura (comunemente chiamate tombe murate): la durata della concessione è fissata in anni 50 ed è rinnovabile;

c) Loculi: la durata della concessione è fissata in anni 50 ed è rinnovabile;

d) Cellette ossario, (comunemente chiamate "per resti mortali"): la durata della concessione è fissata a richiesta e a scelta degli interessati in anni 25 o 50 ed è rinnovabile salvo indisponibilità di posti;

e) Cellette cinerarie: la durata della concessione è fissata in 25 o 50 anni ed è rinnovabile;

f) Loculi areati, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 10 o 20 ed è rinnovabile.

Per le caratteristiche dei feretri valgono le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il tempo ordinario di inumazione comune è di dieci anni. La scadenza delle sepolture ad inumazione è di norma decennale.

ART. 75 - EDICOLE (CAPPELLE DI FAMIGLIA)

Per la Concessione dell'area verranno pubblicati dall'Amministrazione Comunale appositi bandi in cui verranno indicati le caratteristiche dell'area, delle cappelle, le modalità di concessione e costi, ed i relativi adempimenti.

Manutenzione ordinaria e straordinaria. I concessionari delle cappelle di famiglia o loro successori od aventi diritto, sono tenuti in solido:

a) a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;

b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno o necessario prescrivere per ragioni di decoro, sicurezza o igiene;

c) a rimuovere eventuali abusi.

Nei casi indicati alle lettere a) e b), i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune.

Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall'amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.

Sanzioni per mancata manutenzione: in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma si procederà nei termini previsti dal presente Regolamento. Qualora la costruzione, in tutto o in parte, risulti indecorosa o pericolante, l'amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione di cadaveri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Diritto di sepolcro: il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato alla persona del concessionario, a quella della propria famiglia ovvero a quelle indicate dal concessionario medesimo nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

All'atto della concessione, il concessionario dovrà indicare distintamente i nominativi delle persone da tumulare, in caso di morte, nella cappella di famiglia (si tratterà di appartenenti al nucleo familiare, di parenti, di affini o di estranei ai quali il concessionario sia legato da particolari vincoli affettivi). Nel caso che il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno riservati agli appartenenti al gruppo familiare, intendendosi per questi ultimi (senza alcun titolo di precedenza fra di essi):

a) il coniuge del titolare (oppure dei titolari, allorché la concessione sia intestata a più di una persona);

b) i figli del titolare (o titolari), i discendenti diretti ed i loro coniugi;

c) gli ascendenti diretti del titolare (o titolari);

d) i fratelli e le sorelle del titolare (o titolari) ed i loro coniugi.

Il primo concessionario o titolare (e non anche i suoi successori ereditari) può, successivamente all'atto di concessione, determinare l'assegnazione di posti a persone non indicate nominativamente nell'atto originario mediante apposito atto di rettifica.

Quando l'indicazione nominativa non sia stata fatta dal primo concessionario secondo quanto disposto nel presente articolo, potrà essere consentita, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione in cappella anche di persone estranee, a condizione che venga corrisposto al Comune per ciascun cadavere il corrispettivo di un posto in colombari corrispondente per posizione.

In ogni caso, il diritto di tumulazione è consentito fino al completamento della capienza del sepolcro.

Controversie relative al diritto di sepolcro: le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nel frattempo la tumulazione verrà consentita a titolo meramente provvisorio.

Ammissione di cadaveri o resti provenienti da fuori Comune: nelle cappelle di famiglia, sono ammessi i cadaveri, le ceneri o resti delle persone, ovunque decedute o già sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme riguardanti il diritto di sepolcro di cui al presente articolo del presente Regolamento.

Successione nella concessione: i diritti e gli obblighi inerenti alle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili secondo le norme di cui al Libro II° del Codice Civile. I trapassi per successione devono essere comprovati da titoli regolari (atto notarile o attestazione giudiziale) dai quali risultino le successioni stesse. Se la successione è testamentaria, è richiesto l'estratto del relativo atto.

Se i nuovi titolari per successione sono più di uno, questi debbono designare entro un anno, e comunque prima che venga compiuto qualsiasi atto di disposizione sulla sepoltura, uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. La presa d'atto da parte del Comune, a tutti gli effetti, del trapasso, è subordinata all'esecuzione dei lavori di manutenzione che eventualmente si rendessero necessari -a giudizio del Comune -per ragioni di decoro, di igiene e di sicurezza. I documenti relativi ai trapassi saranno conservati negli atti del Comune.

ART. 76 - COLOMBARI E TOMBE INDIVIDUALI IN MURATURA A TERRA "TOMBE MURATE"

Norme per la concessione: non è ammessa la concessione in disponibilità a persone viventi, salvo apposite deroghe che l'Amministrazione Comunale riserva di concedere tramite appositi atti autorizzativi.

Nei colombari e nelle tombe murate è ammesso il collocamento dei resti mortali e delle ceneri di altri cadaveri (diritto ossario o cinerario).

ART. 77 - OSSARI E CINERARI

Norme per la concessione: le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura.

Nelle cellette ossario è consentito tumulare anche le ceneri dei cadaveri cremati.

Ogni ossario (e celletta cinerario) raccoglie, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri (diritto ossario e cinerario); in tale caso dovrà essere versata al Comune per l'ulteriore diritto una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

Le cellette ossario e cinerario non possono essere accordate in disponibilità ma solo all'atto della richiesta di tumulazione dei resti mortali e delle ceneri.

ART. 78 - ATTO DI CONCESSIONE

La concessione di sepoltura a tumulazione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario. Solo con la stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione secondo le vigenti tariffe comunali;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

ART. 79 - DECORRENZA DELLE CONCESSIONI -POSSIBILITÀ DI RINNOVO-SCADENZA

I vari tipi di concessione decorrono dalla data di registrazione della concessione.

Alla scadenza delle concessioni di aree per loculi, edicole, cappelle di famiglia, cellette, i concessionari o loro successori potranno chiedere il rinnovo per un altro periodo di pari durata. Il rinnovo verrà accordato previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta; in alternativa al rinnovo potrà essere richiesta in concessione (a pagamento) una celletta ossario per ogni cadavere tumulato nella sepoltura scaduta.

Alla scadenza delle concessioni per urne cinerarie le ceneri del defunto saranno depositate presso il cinerario comune all'interno dell'area crematoria oppure conservate, su richiesta degli aventi titolo, all'interno di altra sepoltura preesistente fino alla scadenza della concessione.

In tutti i casi, qualora a seguito delle estumulazioni i cadaveri non risultassero mineralizzati, valgono le disposizioni dell'art.61 del presente regolamento.

Le sepolture oggetto delle concessioni scadute rientreranno nella libera disponibilità del Comune.

ART. 80 - SCADENZA DELLE CONCESSIONI-RECUPERO DEI MATERIALI

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture sia ad inumazione sia a tumulazione i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura -eccettuati i ritratti- passeranno in proprietà del Comune.

E' peraltro in facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della anzidetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi ed alla loro importanza artistica e storica.

Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune sarà avviato come materiale di recupero, a cura del Comune stesso, quando non si ritenga opportuno di utilizzarlo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o abbellimenti dei cimiteri. In ogni caso le opere di pregio artistico o storico o ambientale per le quali non sia stata rinnovata la concessione saranno mantenute in loco. La valutazione del pregio, artistico o storico o ambientale è demandata alla competente Soprintendenza. Per le Cappelle di famiglia l'Amministrazione deciderà caso per caso, ed a suo insindacabile giudizio, della loro riutilizzazione sempre restando esclusa ogni destinazione speculativa. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza alla Direzione comunale competente in materia di servizi cimiteriali prima della scadenza della concessione.

ART. 81 – RINUNCIA AL DIRITTO DI CONCESSIONE

E' ammessa la rinuncia al diritto di concessione.

La rinuncia dovrà essere comunicata in forma scritta all'Ufficio U.R.P. dell'Ente.

La rinuncia ha decorrenza immediata e con l'acquisizione al protocollo ufficiale la concessione si intende revocata.

Nulla sarà dovuto al concessionario.

Il loculo, l'ossarietto o la sepoltura privilegiata, ritorneranno a disposizione dell'ente e potranno essere di nuovo dati in concessione.

Nel caso in cui, contestualmente alla rinuncia della concessione il concessionario intenda acquistare un nuovo loculo, le spese relative alla stipula del contratto restano a carico del concessionario stesso.

ART. 82 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose. Le spese sostenute verranno addebitate al concessionario inadempiente.

Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente articolo.

ART. 83 - REVOCA

E' facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura, indicata dall'amministrazione, nell'ambito dello stesso cimitero.

L'amministrazione si farà carico delle spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario.

Se irreperibile la comunicazione, con il giorno fissato per la traslazione della salma, sarà pubblicata all'albo comunale per sessanta giorni.

Nel giorno indicato la traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

ART. 84 - DOCUMENTAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI

I dati relativi alle concessioni, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni sono tenuti dall'Ufficio Comunale competente alla firma dei contratti.

ART. 85 - TARIFFE

Le tariffe per ciascuna tipologia di concessione cimiteriale ed in ragione della rispettiva durata, sono stabilite dalla Giunta Comunale. (modifica approvata con delib. C.C. 22/2011)

CAPO X - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 86 - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il servizio di installazione e gestione degli impianti d'illuminazione votiva è gestito in economia dal Comune o mediante le altre forme di gestione previste dall'art. 112 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (Nel contratto e nel Capitolato saranno stabilite le modalità del servizio, i costi, e tutti gli aspetti relativi alla gestione).

Il servizio lampade votive dei cimiteri del Comune di Chiusi comprende la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Per gestione e manutenzione ordinaria si intendono le seguenti prestazioni elencate in via indicativa e non esaustiva:

- Il mantenimento di accensione costante degli impianti di illuminazione votiva;
- La sostituzione delle lampade, porta-lampade, linee di adduzione alla rete dorsale e degli apparati esistenti nei quadri di distribuzione e controllo;
- La sostituzione di trasformatori di corrente di qualsiasi tensione e potenza;
- La bollettazione annuale;
- La cessazione del servizio con rimozione dell'impianto sia se richiesta dell'utente che per operazioni di esumazione e/o estumulazione e traslazione;
- Gli allacci su richiesta di nuove utenze;
- Il mantenimento in sicurezza di tutti gli impianti esistenti.

Per gestione e manutenzione straordinaria si intendono le seguenti prestazioni elencate in via indicativa e non esaustiva:

- Il mantenimento in funzione di tutte le linee dorsali di alimentazione;
- Il cambio anche totale delle linee dorsali in caso di ammaloramento tale da non poter essere ripristinate;
- La sostituzione totale di quadri di distribuzione e loro componentistica in caso di non riparabilità;
- L'estensione di nuove linee per nuovi allacci;

-Il rifacimento di nuove linee su campi di inumazione;

-La messa in sicurezza di tutti gli impianti esistenti riconducibile in:

-messa a norma dei quadri elettrici di distribuzione con tensione di 220 volt. e loro certificazione;

-sostituzione di tutti i trasformatori di tensione che non posseggano il doppio isolamento;

-protezione delle linee di bassa tensione in modo da rendere impossibile la propagazione di tensione di 220 volt lungo le linee di distribuzione;

-installazione e controllo di protezione di messa a terra degli impianti.

Tutti i materiali sostituiti devono rispondere alle vigenti ed emanande leggi e devono essere certificati al momento dell'installazione; copia della certificazione deve essere inviata al funzionario comunale incaricato del controllo del servizio.

Di norma l'illuminazione votiva è di tipo elettrico.

Coloro che richiedono il Servizio lampade votive per i propri defunti devono rivolgerne domanda dichiarando di accettare tutte le norme del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale, o in sua vece il Gestore, previo parere vincolante del Comune a mezzo dei servizi competenti, si riserva la facoltà di non dar luogo alla concessione, nei casi in cui l'esecuzione degli allacciamenti presenti particolari difficoltà tecniche.

E' vietato l'utilizzo di energia elettrica per uso diverso da quello delle lampade votive; è vietata la cessione diretta dell'allacciamento fra utenti; sono vietati l'asportazione e la sostituzione di lampade; è comunque vietata qualsiasi manomissione dell'impianto. L'infrazione di uno dei suddetti divieti comporterà la revoca della concessione.

La concessione dell'illuminazione votiva è fatta per un periodo non inferiore ad un anno solare con decorrenza dal 1 Gennaio e scadenza 31 Dicembre dello stesso anno. La concessione è tacitamente rinnovata di anno in anno, fino ad un massimo di 10 (dieci) anni o comunque fino al termine del periodo di sepoltura delle fosse comuni e di 50 (cinquanta) anni per le sepolture nei loculi, qualora non intervengano anticipate rinuncia o revoca da effettuarsi mediante lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza. Nel caso che la concessione abbia inizio ad anno solare inoltrato, la prima scadenza è comunque riferita al 31 Dicembre dello stesso anno. Il canone di abbonamento è comunque annuale e deve essere corrisposto in unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ogni anno. Nel caso di mancato pagamento del canone stesso, trascorsi 30 (trenta) giorni dal termine suindicato, verrà provveduto alla sospensione del servizio, senza alcun preavviso. Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni e permanendo il mancato pagamento del canone, la concessione sarà revocata. Il canone potrà essere modificato annualmente dal Comune in seguito a sopravvenute variazioni dei costi di esercizio.

La domanda di concessione, da redigere in conformità alla norma sul bollo sull'apposito stampato, dovrà contenere quanto segue:

a) generalità indirizzo e codice fiscale del richiedente;

b) cimitero per il quale si richiede il servizio con il preciso riferimento alla tomba, loculo, cappella e urna cineraria ed al nominativo del defunto con indicazione della data di nascita e di decesso. Alla domanda dovrà essere allegato l'attestato del versamento della somma dovuta per: spese di allacciamento (oltre I.V.A.); canone di abbonamento (oltre I.V.A.). La domanda di concessione impegna il richiedente sin dal momento della presentazione. Le eventuali modifiche, a richiesta degli utenti, su impianti esistenti saranno a loro totale carico con versamento anticipato della relativa spesa. Le tariffe saranno stabilite dall'Amministrazione comunale.

L'energia elettrica viene erogata continuamente salvo eventuale sospensione per ragioni tecniche e salvo la mancanza di fornitura da parte dell'ENEL. Nel caso di allacciamenti da eseguire per cappelle private, per ogni singola utenza dovrà essere corrisposto il contributo di allacciamento per lampada votiva speciale quale risultante dalla apposita tabella così come stabilito dall'Amministrazione Comunale. Nella installazione di nuovi impianti saranno a carico del Comune o del Gestore tutte le spese relative escluso quelle necessarie per la foratura dei monumenti cui l'utente dovrà provvedere direttamente ed a proprie spese.

Il Comune o il Gestore provvede alla manutenzione degli impianti compresa l'eventuale sostituzione delle lampade e/o portalampade guasti. Il Comune e/o il Gestore avranno sempre la facoltà di ispezionare gli impianti in qualsiasi momento. A tal fine i proprietari delle cappelle private, utenti del servizio, sono obbligati ad indicare il loro recapito per consentire l'accesso all'interno delle cappelle stesse. Nel caso di temporanea sospensione del servizio, per l'esecuzione di lavori e per mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'ENEL, come del caso di sospensione del servizio per una durata continuativa non superiore a 6 (sei) mesi, l'utente sarà ugualmente tenuto al versamento del canone di abbonamento. Nel caso di decesso del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Comune e/o al Gestore del servizio di illuminazione votiva ai fini della variazione dell'intestazione. La concessione potrà essere richiesta dagli eredi e ad essi volturata. Il ripristino dell'utenza soppressa per danni causati dal titolare della concessione o per sua morosità potrà avvenire solo dopo il rimborso dei danni o dopo la sanatoria della morosità, previo versamento della spesa di nuovo allacciamento. Nel caso invece di rinnovo della concessione al termine dei 10 (dieci) anni, e dove non occorran particolari opere di modifica e di ripristino dell'allacciamento, sarà comunque dovuta la spesa relativa al nuovo allacciamento. Per le concessioni in atto è immediatamente applicabile la presente normativa salvo rinuncia da parte degli interessati al servizio mediante lettera raccomandata al Sindaco entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla adozione del regolamento stesso.

Nei luoghi destinati all'esclusiva conservazione delle ceneri è consentito solo un tipo di illuminazione collettiva e perpetua a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI

ART. 87 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previste nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del regolamento speciale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e con successiva Circolare 24/1993.

ART. 88 - SANZIONI

I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 344 e 358 del precitato T.U. delle Leggi Sanitarie, in quanto non costituiscono reati previsti e puniti dal vigente Codice Penale.

Per l'accertamento delle violazioni si osserverà il procedimento stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n.689.

ART. 89 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui diverrà eseguibile la deliberazione consiliare di approvazione.

Verrà inoltre inserito da parte del Segretario Generale nella raccolta dei regolamenti comunali.